

BANDO N. 1/2021

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI TARCENTO VIA VILLIN, 44 – FRAZ. SEDILIS

Vicini di Casa Società Cooperativa Onlus bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 4 mini appartamenti sito a Sedilis di Tarcento in via Villin 44, per l'accoglienza di singoli, coppie o piccoli nuclei famigliari con figlio minorenni. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il **30 settembre 2021**. Il presente Bando e la modulistica verranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Tarcento (www.comune.tarcento.ud.it) e di Vicini di Casa (www.vicinidicasa.org).

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio di Vicini di Casa al numero di telefono 339 764 3444 con il seguente orario martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00.

Udine, 13.09.2021

Il legale rappresentante
Francesco Saccavini

VICINI DI CASA SOC. COOP. ONLUS
Via Torino, 77
33100 UDINE
P.IVA e C.F.: 01878620309
Tel. 0432 478652

REGOLAMENTO

Art. 1. Requisiti

- 1) All'assegnazione potranno concorrere:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ovvero titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

- 2) I richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - i) degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 - ii) alloggio inadeguato a soddisfare le esigenze familiari, secondo la definizione di cui all'art.2 lett. c) del D.P.Reg. 13.04.2004 n.119. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul

- superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992);
- iii) le quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - iv) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti/affini entro il secondo grado;
 - v) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - vi) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- b) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata (alloggio ATER) alla data di pubblicazione del bando;
 - c) non essere stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento in materia.
 - d) persone in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente o esercitino un'attività di lavoro autonomo o titolari di altro reddito;
 - e) persone con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 26.000,00. Per persone in uscita dal nucleo familiare di provenienza, l'ISEE viene ricalcolato sottraendo una quota pari al 20% dell'importo complessivo.
- 3) Al fine del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, nel prosieguo specificati, per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio" e dai figli minorenni di uno o di entrambi, il cui capofamiglia sia legalmente soggiornante o residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 4) Nei casi in cui oltre al richiedente, al coniuge o convivente "more uxorio" e ai figli minorenni, il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica, annoveri un disabile con la connotazione di gravità di cui all'art. 3 della L. 104/92 per il quale venga richiesto l'alloggio, anche tale soggetto concorre ai fini dell'accertamento dei requisiti e dell'attribuzione del punteggio.
- 5) I requisiti di cui al comma 2) lettera d) sono richiesti in capo al solo richiedente; gli altri requisiti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.
- 6) Ai cittadini residenti nel Comune di Tarcento, se inseriti nella graduatoria, sono riservati due appartamenti.

Art. 2. La Commissione

- 1) La Commissione sarà così composta:
 - a) un Referente per l'Amministrazione comunale di Tarcento,
 - b) un Rappresentante della Cooperativa Vicini di Casa,
 - c) un Rappresentante dei Servizi Sociali di Tarcento,
 - d) un Referente dei Servizi Sociali dei Comuni del Torre (ex Ambito Socio-Sanitario di Tarcento)
- 2) La Commissione avrà i seguenti compiti:

- a) gestione operativa della procedura di selezione ed assegnazione degli alloggi mediante:
 - i) l'accertamento della regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti per concorrere,
 - ii) la valutazione della situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai criteri di priorità,
 - iii) la predisposizione della graduatoria finale di merito;
- b) redazione del rapporto annuale relativo alla gestione operativa della struttura, delle problematiche in essere e di eventuali indicazioni e/o suggerimenti atti al miglioramento della conduzione.

3. Criteri di Priorità

- 1) La competente Commissione ha il compito, dopo aver accertato la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti dei concorrenti, di valutare la situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai seguenti criteri di priorità:
 - a) persone appartenenti alle categorie:
 - i) situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE;
 - ii) persone che debbano abbandonare l'alloggio per:
 - sentenza o provvedimento di sfratto;
 - inadeguatezza o grave degrado del medesimo ovvero dichiarato inabitabile con apposito provvedimento dai competenti organi. È considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco;
 - b) soggetti che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei Comuni dell'Ambito Tarcentino o che vi prestino la propria attività di lavoro
 - c) persone nelle graduatorie dell'ATER ma non assegnatarie di alloggi

Art. 4. Formazione graduatoria

- 1) L'assegnazione degli alloggi avverrà in base alla graduatoria che sarà formata seguendo le priorità indicate all'art. 5.

Art. 5. Punteggi

- 1) La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente:
 - a) Situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE (PUNTI ASSEGNATI DA 1 A 5):

PUNTI 5	per ISEE da € 0,00 a € 8.000
PUNTI 4	Per ISEE da 8.001 a 12.500
PUNTI 3	Per ISEE da 12.501 - 16.000
PUNTI 2	Per ISEE da 16.001 a 20.000
PUNTI 1	Per ISEE da 20.001 a 26.000

- b) Persone che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei Comuni dell'ex Ambito del Torre e che vi prestino la propria attività di lavoro (PUNTI ASSEGNATI DA 1 A 5):

PUNTI 5	Residenti da più di 10 anni
PUNTI 4	Residenti da più di 5 anni
PUNTI 3	Residenti da più di 2 anni
PUNTI 2	Residenti da almeno 2 anni
PUNTI 1	Residenti da almeno 1 anno
PUNTI 0	Non residenti

- c) Possesso certificazione 104/92 art. 3 comma 3 del richiedente o di un componente del nucleo familiare (PUNTI ASSEGNATI: 3)
- d) persone che debbano abbandonare l'alloggio per (PUNTI ASSEGNATI: 3):
 - i) sentenza o provvedimento di sfratto;
 - ii) inadeguatezza o grave degrado del medesimo ovvero dichiarato inabitabile con apposito provvedimento dai competenti organi. È considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco;
- e) Persone nelle graduatorie dell'ATER ma non assegnatarie di alloggi (1 PUNTO)

Art. 6. Modalità di accesso

Le domande di ammissione possono essere presentate allo sportello della Cooperativa Vicini di Casa presso l'ufficio dell'Agenda Sociale per la Casa a Tricesimo in Via dei Carpini, 1 previo appuntamento telefonico al numero di telefono 339 764 3444, oppure via pec all'indirizzo vicinidicasa@legalmail.it

- 1) L'istruttoria dovrà essere ultimata non oltre trenta giorni dalla presentazione, salvo minor ragionevole tempo nei casi di urgenza.
- 2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Documento di identità valido
 - b) Titolo di soggiorno valido
 - c) dichiarazione di domicilio o autocertificazione di residenza,
 - d) autocertificazione dalla quale risulti il sussistere dei requisiti previsti dall'art.1,
 - e) ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all'assegnazione risultante dall'art.5,
 - f) documentazione attestante il reddito,
 - g) dichiarazione ISEE in corso di validità
- 3) È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tempestivamente le modifiche di condizioni che diedero titolo alla concessione.
- 4) L'immobile non potrà in alcun modo essere sub concesso; non potrà accogliere persone diverse da quelle presenti al momento della concessione, salvo che non siano conseguenti alla nascita di figli ovvero del coniuge in caso di matrimonio, eventi del quale occorre dare comunque comunicazione alla Cooperativa.

Art. 7. Assegnazione e canone

- 1) L'assegnazione agli aventi diritto in base alla graduatoria viene effettuata dalla competente Commissione.
- 2) L'alloggio assegnato è usufruibile dal giorno seguente la data di stipula del contratto di locazione che verrà stipulato con la Società Cooperativa Vicini di Casa Onlus.
- 3) L'assegnatario dovrà provvedere al versamento mensile del canone e provvedere direttamente alle spese delle utenze. Il canone mensile ammonta a € 260,00 per il miniappartamento (escluse le spese condominiali).
- 4) Al momento della stipula del contratto l'assegnatario verserà una caparra dell'importo massimo di 3 mensilità del canone.

Art. 8. Durata dell'assegnazione

- 1) Gli alloggi vengono concessi attraverso la stipula di un contratto di locazione della durata di 4+4 anni. Qualora vi fossero particolari e motivate necessità sarà possibile stipulare contratti di natura transitoria della durata massima di 18 mesi.
- 2) All'atto della consegna dell'alloggio l'assegnatario deve sottoscrivere un documento con il quale si impegna al rilascio dell'immobile alla data definita nel progetto, pena l'attivazione delle procedure legali per il rilascio coatto.

Art. 9. Revoca dell'assegnazione

- 1) La revoca dell'assegnazione viene disposta dalla Commissione nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.
- 2) Avverso il presente provvedimento la persona può presentare ricorso motivato e documentato entro e non oltre giorni 7 dall'avviso, altrimenti il provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 10. Decadenza dell'assegnazione

- 1) La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dalla Commissione nei casi in cui l'assegnatario:
 - a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, oppure non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 7 giorni dalla consegna;
 - c) non presenti la domanda per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ove possibile;
 - d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
 - e) non abbia mantenuto gli impegni presi all'atto della stipula del contratto di locazione.
- 2) Per il provvedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dell'assegnazione comporta il rilascio immediato dell'alloggio.

Art. 11. Obblighi dell'assegnatario

- 1) L'assegnatario, all'atto della stipula del contratto di locazione si impegna a rispettare le clausole del contratto e il regolamento condominiale. Il rispetto del Regolamento condominiale così come delle regole di civile convivenza e di buon vicinato saranno oggetto di monitoraggio al fine di garantire a tutti la possibilità di vivere in un luogo decoroso e tranquillo.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per le finalità relative al Bando in oggetto
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: archiviazione cartacea, archiviazione digitale.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, al fine di verificare i requisiti previsti dal Bando ed ogni valutazione necessaria, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a: Comune di Tarcento, Comune di Faedis. Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”.
5. Il titolare del trattamento è: Vicini di Casa Soc. Coop. ONLUS, via Torino 77, CF 01878620309.
6. Il responsabile del trattamento è il sig. Vittorino Boem, domiciliato per la carica in Udine, via Torino, 77. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.